

DELIBERAZIONE 5 OTTOBRE 2021 411/2021/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1175^a riunione del 5 ottobre 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) e comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito in legge, con l'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d. lgs. 152/06);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità



- procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2021/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 582/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 582/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 312/2015/R/Idr (di seguito: deliberazione 312/2015/R/Idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI 2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI 2)" (di seguito: MTI 2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale" (di seguito: TIMSII);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI 3" (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr);



- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2019, 449/2019/E/idr (di seguito: deliberazione 449/2019/E/idr);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 63 del 17 maggio 2012 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2012 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 63/2012);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 126 del 5 novembre 2013 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2013 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 126/2013);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 100 del 5 agosto 2014 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2014 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 100/2014);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 88 del 22 luglio 2015 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2015 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 88/2015);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 54 del 28 aprile 2016 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2016 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 54/2016);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 37 del 9 marzo 2017 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2017 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 37/2017);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 23 del 30 gennaio 2018 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2018 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 23/2018);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 40 del 28 febbraio 2019 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2019 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 40/2019);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Imperia del 6 maggio 2019, n. 20.
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità, 12 marzo 2021, DSAI/4/2021/idr (di seguito: determinazione DSAI/4/2021/idr)

FATTO:

- 1. Con deliberazione 449/2019/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1 gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII.
- 2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 15 e 16 settembre 2020, una verifica ispettiva presso il Comune di Pieve di Teco (di seguito anche Comune) gestore del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Ovest della Provincia di Imperia.



- 3. Dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - in violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr", il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel febbraio 2015, ha applicato ai consumi del 2013 le tariffe del servizio di fognatura e depurazione di cui alla determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco 126/2013 con la quale aveva incrementato le tariffe del 2012 di cui alla determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco n. 63/2012, pur in assenza della predisposizione delle tariffe MTC (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati);
 - ii. in violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non avrebbe applicato per gli anni 2014 e 2015 il moltiplicatore tariffario teta pari a 1 approvato provvisoriamente dall'Autorità (punto 2.2. della *check list* e documenti 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati);
 - iii. in violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, il Comune, con le fatture emesse nel dicembre 2016, luglio 2018 e giugno e novembre 2019, ha applicato ai consumi rispettivamente del 2016, 2017, 2018 e 2019 incrementi delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione, rispetto alle tariffe del 2012, pur in assenza della predisposizione delle tariffe del MTC, MTI e MTI 2 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.a, 2,2,c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati);
 - iv. il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva (articolo 45 del proprio "Regolamento del servizio Acquedotto"), con riferimento alle bollette emesse dal 2016 in poi, fatturerebbe, in caso di mancata lettura, un consumo forfettario per il SII, che si porrebbe in contrasto con le modalità di fatturazione e acconto stabilite dall'articolo 35, commi 1 e 3, della RQSII e con i criteri di stima dell'articolo 11 del TIMSII (punto 1.2. e documenti 2.2.e 2.2.g allegati alla *check list*);
- 4. Inoltre, dagli elementi acquisiti non risultavano cessate le citate condotte contestate, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti.
- 5. Pertanto, con determinazione DSAI/4/2021/idr, l'Autorità ha avviato nei confronti del Comune di Pieve di Teco un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.



- 6. Con la medesima determinazione il Comune di Pieve di Teco era stato invitato ad adempiere, nelle more del procedimento, anche tramite la prescritta consegna del servizio e delle dotazioni infrastrutturali al gestore d'ambito, agli obblighi oggetto delle succitate contestazioni *sub* i., ii., iii. e iv., rappresentando che tali adempimenti avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
- 7. Nel corso dell'istruttoria il Comune non ha presentato memorie difensive.
- 8. Con nota del 5 luglio 2021 (prot. Autorità n. 26895), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

- 9. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 (MTT).
- 10. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1, del MTC).
- 11. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
- 12. Înfine, con deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019.
- 13. L'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti, fino alla determinazione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell'anno 2012 senza variazioni.
- 14. L'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni.
- 15. L'articolo 2, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr, l'articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr, l'articolo 10, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr e l'articolo 8, comma 4, della deliberazione 580/2019/R/idr prevedono che sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario delle rispettive annualità, le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato la prevista consegna degli



- impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
- 16. L'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie.
- 17. Con il punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore teta pari a 1, per gli anni 2014 e 2015, il gestore Rivieracqua S.c.p.A. ovvero le singole gestioni (non ancora interessate da provvedimenti tariffari da parte dell'Autorità) a cui la medesima società non risultava subentrata, tra cui il Comune di Pieve di Teco, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria, tra i quali le verifiche ulteriori in ordine allo stato di consegna degli impianti.
- 18. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della RQSII la fatturazione e l'emissione delle fatture deve avvenire sulla base dei consumi rilevati attraverso letture, autoletture opportunamente validate da gestore ovvero sulla base di consumi stimati, nell'indisponibilità di letture e autoletture. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la fatturazione deve, inoltre, avvenire in modo tale da minimizzare la differenza, nel corso dell'anno, tra consumi effettivi e stimati. I consumi stimati, peraltro, devono essere determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del TIMSII.
- 19. Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione applicate nel 2012 e nel 2013 dal Comune sono quelle approvate rispettivamente con la determinazione della Giunta Comunale 63/2012 e con la determinazione della Giunta Comunale 126/2013.
- 20. Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione applicate dal 2014 al 2019 dal Comune sono quelle approvate rispettivamente con le determinazioni della Giunta del Comune di Pieve di Teco 100/2014, 88/2015, 54/2016, 37/2017, 23/2018 e 40/2019, con le quali sono state confermate le tariffe determinate per il 2013 con la citata determinazione della Giunta Comunale 126/2013.
- 21. Il Comune di Pieve di Teco è stato escluso dalla predisposizione tariffaria MTI-2 del gestore d'ambito Rivieracqua S.p.A. avendo l'Ente d'Ambito, nella relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale di tale predisposizione tariffaria (approvata con deliberazione del 6 maggio 2019 n. 20), dato atto che il Comune non aveva ancora "proceduto all'effettiva attuazione del disciplinare sottoscritto con Rivieracqua (nel 2015) per la consegna del servizio e delle dotazioni infrastrutturali".



In relazione alla violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr (violazione sub i.)

- 22. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, in quanto, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel febbraio 2015, ha applicato ai consumi del 2013 le tariffe del servizio di fognatura e depurazione di cui alla determinazione della Giunta Comunale 126/2013 con la quale aveva incrementato le tariffe del 2012 di cui alla determinazione della Giunta Comunale 63/2012, pur in assenza della predisposizione delle tariffe MTC. In particolare, come dichiarato dal Comune in sede di verifica ispettiva, "Le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione sono state determinate con deliberazione G.C. n. 126 del 5/11/2013 con la quale: per la fognatura, la precedente tariffa di 0,15 €/m3 è passata a 0,18 €/m3, con un incremento del 20% circa; per la depurazione, la precedente tariffa di 0,4 €/m3 è passata a 0,42 €/m3, con un incremento del 5%; pertanto, la tariffa complessiva di fognatura e depurazione, pari a 0,55 €/m3 è pertanto passata a 0,6 €/m3 con un incremento di circa il 9%") (punto 2.2 della check list e documenti 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati).
- 23. Poiché ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare tale condotta, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo così come previsto dal punto 1 della determinazione DSAI/4/2021/idr.

In relazione alla violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr (violazione sub ii.)

- 24. Il Comune si è reso, altresì, responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, in quanto, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha applicato per gli anni 2014 e 2015 il moltiplicatore tariffario teta pari a 1 approvato provvisoriamente dall'Autorità. In particolare, il Comune ha applicato gli incrementi tariffari (rispetto alla tariffa del 2012) come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale 100/2014, ai consumi dell'anno 2014, nelle fatture emesse fino a marzo 2015 e, nelle fatture emesse dal marzo 2016, ha continuato ad applicare, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale 88/2015, ai consumi dell'anno 2015, gli incrementi tariffari (rispetto alla tariffa del 2012) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 126/2013 (punto 2.2. della *check list* e documenti 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati).
- 25. Poiché ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare tale condotta, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo così come previsto dal punto 1 della determinazione DSAI/4/2021/idr.



In relazione alla violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr (violazione sub iii.)

- 26. Il Comune ha, inoltre, violato l'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, l'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e l'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, in quanto, con le fatture emesse nel dicembre 2016, luglio 2018 e giugno e novembre 2019, ha applicato ai consumi rispettivamente del 2016, 2017, 2018 e 2019 le tariffe del servizio di fognatura e depurazione di cui alle determinazioni della Giunta Comunale 54/2016, 37/2017, 23/2018 e 40/2019 che avevano confermato gli incrementi, rispetto alle tariffe del 2012, disposti dalla determinazione della Giunta Comunale 126/2013, pur in assenza della predisposizione delle tariffe MTC, MTI e MTI 2 (punto 2.2. della *check list* e documenti 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati);
- 27. Poiché ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare tale condotta, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo così come previsto dal punto 1 della determinazione DSAI/4/2021/idr.

In relazione alla violazione dell'articolo 35, commi 1 e 3, della RQSII e dei criteri di stima dell'articolo 11 del TIMSII (violazione sub iv.)

- 28. Il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva (articolo 45 del proprio "Regolamento del servizio Acquedotto"), con riferimento alle bollette emesse dal 2016 in poi, ha fatturato, in caso di mancata lettura, un consumo forfettario per il SII (pari: a 130 m³/anno per le utenze uso domestico residenziale e 50 m³/anno per le utenze uso domestico non residenziale), che si pone in contrasto con le modalità di fatturazione e acconto stabilite dall'articolo 35, commi 1 e 3, della RQSII e con i criteri di stima dell'articolo 11 del TIMSII (punto 1.2. e documenti 2.2.e e 2.2.g allegati alla *check list*).
- 29. Poiché ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare tale condotta, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo così come previsto dal punto 1 della Determinazione DSAI/4/2021/idr.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

- 30. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.



- 31. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
- 32. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha violato diverse disposizioni in materia di regolazione del SII. In particolare, il Comune con le violazioni contestate, ha leso il diritto degli utenti serviti ad una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti. Ai fini della quantificazione delle sanzioni, si tiene conto del valore delle differenze tra le tariffe effettivamente applicate all'utenza e le tariffe conformi alle disposizioni violate e della circostanza che le stesse sono oggetto del provvedimento prescrittivo.
- 33. Con riferimento ai criteri dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente, non risultano circostanze rilevanti.
- 34. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, ai fini della quantificazione della sanzione rilevano, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni e Impegni, i ricavi complessivi del Comune che dall'ultimo bilancio di previsione relativo all'esercizio 2020 risultano pari a euro 337.000.
- 34 Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva euro 10.000,00 (diecimila), di cui 2.500.00 di euro (duemilacinquecento) per la violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per la violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per la violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per la violazione dell'articolo 35, commi 1 e 3, dell'Allegato A della deliberazione 655/2015/R/idr e dei criteri di stima dell'articolo 11 dell'Allegato A della deliberazione 218/2016/R/idr

DELIBERA

- 1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Pieve di Teco, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'art. 35, commi 1 e 3, dell'Allegato A della deliberazione 655/2015/R/idr e dei criteri di stima dell'articolo 11 dell'Allegato A della deliberazione 218/2016/R/idr;
- 2. di irrogare, nei confronti del Comune di Pieve di Teco, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 10.000,00 (diecimila), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento)



per la violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per la violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per la violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per la violazione dell'articolo 35, commi 1 e 3, dell'Allegato A della deliberazione 655/2015/R/idr e dei criteri di stima dell'articolo 11 dell'Allegato A della deliberazione 218/2016/R/idr;

- 3. di ordinare al Comune di Pieve di Teco, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di adempiere le prescrizioni di cui alle deliberazioni 88/2013/R/idr, 312/2015/R/idr, 643/2013/R/idr, 664/2015/R/idr, 655/2015/R/idr, 218/2016/R/idr e di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento: a.i) della differenza tra le tariffe applicate per il servizio di fognatura e depurazione ai consumi degli anni 2013-2019 e quelle che avrebbero dovuto applicarsi ai sensi delle deliberazioni 88/2013/R/idr, 312/2015/R/idr, 643/2013/R/idr, 664/2015/R/idr, nonché a.ii) delle somme fatturate dal 2016 in poi in base al consumo forfettario per la sola quota attinente ai volumi nel frattempo non effettivamente erogati;
 - b) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
- 4. di ordinare al Comune di Pieve di Teco di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
- 6. di ordinare al Comune di Pieve di Teco di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
- 7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Pieve di Teco (C.F. 00244500088) mediante pec all'indirizzo comune.pievediteco@postecert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini